

Itali
198

G

GIURISPRUDENZA

Merita

707

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 6/1997

34

arbitrato

SULLA PROVVISORIA ESECUTORIETA' DEL LODO STRANIERO TRA ART. 840 C.P.C. E CONVENZIONE DI NEW YORK

I

Corte di Appello di Milano 9 luglio 1996,
ord. pres. - Pres. ed est. Suluffa - Milloil s.p.a.,
c. De Agostini e Germani

217375

Il nuovo art. 840 c.p.c. dispone che l'opposizione al decreto del Presidente della Corte d'Appello di dichiaratoria di efficacia di un lodo straniero è regolata dagli artt. 645 ss. c.p.c. in quanto applicabili non è dunque applicabile l'art. 642 sulla provvisoria esecuzione attribuita dal Presidente in sede di rilascio del decreto, mentre nel procedimento di opposizione la parte opposta potrà ottenere dal giudice del medesimo la concessione della provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648.

217375

In tale procedimento, a mente di quanto previsto dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, non può ritenersi sensibilmente più oneroso di quello relativo all'execuatur dei lodi nazionali, specie se si considera che nel procedimento di opposizione di cui all'art. 840 c.p.c. la parte opposta può appunto ottenere la concessione della provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c., e pur se il legislatore italiano si è astenuto dall'emanare una norma simile a quella contenuta nell'art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 1968 per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, norma che, pur disponendo l'efficacia esecutiva immediata del provvedimento nazionale con cui la decisione straniera viene riconosciuta in Italia, tuttavia stabilisce che durante il termine previsto per l'opposizione al suddetto provvedimento, l'interessato può procedere solo a misure conservative (la rilevata omissione non può non avere il significato di aver voluto escludere per le decisioni arbitrali straniere la pur attenuata esecutività riconosciuta alle decisioni giudiziarie straniere dopo la loro positiva dellibazione in Italia, ossia la possibilità di attuare misure cautelari già in base al provvedimento monitorio opposto).

Il Presidente della corte d'appello di Milano

premesso che con decreto 23 aprile 1996 venne dichiarata l'efficacia in Italia del lodo arbitrale estero reso a Parigi il 18 dicembre 1995 in favore

della s.p.a. Milloil nei confronti di Virgilio De Agostini, Loris Germani, Pia Germani, Gabriella Germani, Enrico Germani ed Anna Milloil ved. De Agostini e che la società ricorrente ha richiesto alla cancelleria il rilascio di copia in forma esecutiva del predetto decreto;

premesso inoltre che la cancelleria ha rigettato la suddetta istanza sul rilievo che il decreto non è stato ancora notificato alle controparti e che contro questo rifiuto la società ha proposto reclamo a questo ufficio a norma dell'art. 745 c.p.c.;

Osserva

Finno all'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 25, approvata il 17 aprile 1994, il cui art. 24 ha regolato innovativamente il riconoscimento dell'efficacia dei lodi internazionali, l'art. 800 c.p.c. ora abrogato, disponeva che per fare attribuire efficacia nello Stato italiano ai lodi internazionali si dovevano applicare le stesse norme relative all'attribuzione di efficacia alle sentenze emesse da autorità giudiziarie estere, con la conseguenza che i lodi internazionali assumevano efficacia in Italia, compreso la loro idoneità ad assumere forza di titolo esecutivo, in virtù della sentenza della corte d'appello, con cui venivano dellibati, la quale nell'ordinamento è fornita in generale di forza esecutiva.

L'efficacia esecutiva dei lodi internazionali dipendeva quindi dall'efficacia esecutiva dell'atto giudiziario italiano che riconosceva in Italia l'atto straniero.

Con l'art. 24 della legge n. 25 del 1994 il legislatore ha voluto semplificare il procedimento di riconoscimento dei predetti lodi ed ha conferito al presidente della corte d'appello la funzione di attribuire ad essi efficacia nello Stato con decreto, la cui efficacia definitiva ha però subordinato all'esito negativo dell'opposizione che l'interessato abbia eventualmente proposto a norma dell'art. 840.

Dalla comparazione del vecchio con il nuovo procedimento si ricava dunque che l'innovazione legislativa del 1994 ha riguardato solo il tipo d'intervento dell'autorità giudiziaria italiana e non già l'efficacia del predetto intervento, la quale rimane ancora oggi affidata a quella che assume l'atto giudiziario italiano e non dipende affatto dall'efficacia che eventualmente il lodo abbia assunto nell'ordinamento in seno al quale è stato emesso.

In altri termini, finché il provvedimento giudi-

lario italiano di deliberazione non sia in grado di produrre effetti non può riconoscersi efficiente in Italia al lodo oggetto della deliberazione. Questo sistema non riserva ai lodi esteri un trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per i lodi nazionali: infatti, laddove per i lodi nazionali la legge prevede l'onere del deposito nella cancelleria della pretura ai fini della pronuncia da parte del pretore del decreto di esecutività per i lodi esteri la fase relativa all'assunzione dello suddetta efficienza si svolgerà eventualmente all'estero secondo le regole dell'ordinamento in seno al quale è stato emesso. Il procedimento di deliberazione è quindi estraneo alla logica relativa al lodo nazionale e riguarda solo i lodi esteri.

Pertanto, quando la legge dispone che l'efficacia, compresa la forza esecutiva, dei lodi internazionali è subordinata all'efficacia del provvedimento italiano di deliberazione non riserva ai suddetti lodi un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello dettato per l'efficacia dei lodi nazionali, perché la differenza dipende appunto dalla diversa natura formale del lodo internazionale, rispetto al quale non si pone solo un problema di efficienza sostanziale ma anche il problema della sua efficienza all'interno di un ordinamento diverso da quello in seno al quale fu emesso.

Queste considerazioni trovano il loro fondamento normativo nell'art. 840 c.p.c. il quale dispone che l'opposizione al decreto del presidente della corte d'appello è regolata dagli artt. 645 e seguenti c.p.c. in quanto applicabili. Fra queste norme, ai fini che qui interessano, è rilevante l'art. 653 il quale dispone che nel caso di rigetto dell'opposizione il decreto acquista efficacia esecutiva, salvo che già non la possedeva in forza della provvisoria esecuzione attribuitagli dal giudice a norma dell'art. 642, il quale però non è richiamato dall'art. 840 e non si applica allo speciale procedimento di cui qui si tratta. La limitazione del richiamo delle regole contenute negli artt. 645 e seguenti, dipendente dalla compatibilità con lo speciale procedimento, non pare nella fattispecie rilevante dato che non si ravvisano ostacoli di sorta alla stretta delle considerazioni sopra svolte.

Quanto al contrasto che la reclamante stima di ravvisare fra la conclusione qui assunta e la convenzione di New York del 10 giugno 1958 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, è agevole obiettare anzitutto che la differenza di disciplina sopra posta in evidenza fra il procedimento relativo all'esecutività dei lodi nazionali e quello relativo ai lodi esteri dipende appunto dalla differenza esistente fra le due categorie e in secondo luogo che la differenza riguarda soprattutto il fatto che per i lodi esteri non è previsto, e non lo poteva, un provvedimento di esecutività, ma il diverso provvedimento che gli attribuisce efficacia nell'ordinamento nazionale. In ogni caso è sufficiente agguagliare che la suddetta convenzione non pretende parità di tratta-

mento, ma impone solo agli Stati contraenti di non prevedere condizioni sensibilmente più onerose per l'efficacia dei lodi internazionali. Orbene, il procedimento sopra descritto non pare essere sensibilmente più oneroso, specie se si considera che nel procedimento di opposizione la parte opposta potrà ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c. Si può infine osservare che il legislatore si è astenuto dall'emanare una norma simile a quella contenuta nell'art. 39 della legge 21 giugno 1971 n. 804, che ha ratificato la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la norma suddetta, infatti, pur disponendo l'efficacia esecutiva immediata del provvedimento nazionale con cui la decisione straniera viene riconosciuta in Italia, tuttavia stabilisce che durante il termine previsto per l'opposizione al suddetto provvedimento l'interessato può procedere solo a misure conservative. La rilevata omissione non può non avere il significato di aver voluto escludere per le decisioni arbitrali straniere la pur attenuata esecutività riconosciuta alle decisioni giudiziarie straniere dopo la loro positiva deliberazione in Italia.

R.G.M.

respinge il reclamo.

II

Corte di Appello di Milano, sez. I, 12 luglio 1995, ord. coll. - Pres. ed est. Salafia - China National Silk Import-Export Corporation c. Romano s.r.l.

¶ 2.17375

Pendente, avanti la Corte di appello, il giudizio di opposizione ex art. 840 c.p.c. contro il decreto presidenziale di declaratoria di efficacia di un lodo straniero, va escluso che fra le disposizioni della ordinaria procedura di opposizione monitoria (art. 645 ss. c.p.c.) che regolano tale giudizio «in quanto applicabili» (art. 840 comma 2), rientrano gli artt. 648 e 649, al par - ancor prima - dell'art. 642; si applicano invece i principi delle convenzioni internazionali sulla esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (Conv. di Bruxelles del 27 settembre 1968 e Conv. di Lugano del 16 settembre 1988), cui si è ispirata la disciplina sul riconoscimento dei lodi stranieri posta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25; in forza di quel principio l'opposizione al decreto presidenziale ne sospende l'esecutorietà e tale esecutorietà non può essere attribuita al decreto prima della sentenza che decide sull'opposizione.

La Corte di Appello di Milano

... Omissis ...

• vista l'istanza avanzata dall'opposta China National Silk Import-Export Corporation al fine di ottenere la concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione del decreto

G

GIL-RISPRL DENZA

Merito

708

IL CORRIERE
GIL RUDICO
n. 6/1997